

**COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO**  
**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE**  
**PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

Approvato con deliberazione consiliare n. 172 del 21.12.1998  
Trasmessa al CORECO in data 24.12.1998 prot. n. 31041  
IL CORECO HA RICHIESTO CHIARIMENTI IN SEDUTA  
DEL 11.01.99 - PROT. N. 98012707  
RISPOSTO AI CHIARIMENTI CON LETTERA PROT. GEN. N. 1224 DEL 20.01.99

Controllato CON ANNULLAMENTO PARZIALE, LIMITATAMENTE  
ALLE PAROLE "ed applica le sanzioni" CONTENUTE NEL 3° COMMA DELL'ART. 2 DEL  
REGOLAMENTO  
CON ORDINANZA DEL 25.1.99 - PROT. N. 98/012707 - 99/000461  
Ripubblicato dal 28.01.99 al 11.02.99  
Testo in vigore dal 01.01.99 (ai sensi art. 37)

MODIFICATO CON C.C. N. 134 DEL 30.11.1999  
trasmesso al CO.RE.CO il 06.12.99 prot. n. 28249  
riscontr. senza vizi di legittimità il 15.12.99 atto n. 99/10800  
in vigore dal 16.12.1999  
FASCICOLO ARCHIVIO N. 155

MODIFICATO CON C.C. N. 108 DEL 28.09.2001  
trasmesso al CO.RE.CO il 03.10.2001 prot. n. 27870  
riscontr. senza vizi di legittimità il 10.10.2001 atto n. 9593  
in vigore dall'11.10.2001

MODIFICATO CON C.C. N. 054 DEL 12.06.2003  
Pubblicata all'albo pretorio il 16.06.2003 Esecutiva il 26.06.2003

MODIFICATO CON C.C. N. 034 DEL 26.03.2004  
Pubblicata all'albo pretorio il 01.04.2004 Esecutiva il 11.04.2004

MODIFICATO CON C.C. N. 120 DEL 30.11.2006  
Pubblicata all'albo pretorio il 12.12.2006 Esecutiva il 22.12.2006

MODIFICATO CON C.C. N. 14 DELL'8.02.2011  
Pubblicata all'albo pretorio il 25.02.2011 Esecutiva il 07.03.2011

MODIFICATO CON C.C. N. 21 DELL'1.03.2011  
Pubblicata all'albo pretorio il 21.03.2011 Esecutiva il 31.03.2011

MODIFICATO CON C.C. N. 26 DEL 10.04.2012

MODIFICATO CON C.C. N. 86 DEL 30.10.2012

MODIFICATO CON C.C. N. 8 DEL 05.02.2013

MODIFICATO CON C.C. N. 27 DEL 26.03.2013

MODIFICATO CON C.C. N. 87 DEL 14.11.2013

MODIFICATO CON C.C. N. 42 DEL 30.06.2015

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO. N. 24 DEL 07.04.2016

MODIFICATO CON C.C. N. 5 DEL 22.02.2018

MODIFICATO CON C.C. N. 23 DEL 28.03.2019

MODIFICATO CON C.C. N. 25 DEL 28.03.2019

MODIFICATO CON C.C. N. 5 - DEL 30.01.2020

MODIFICATO CON C.C. N. 34 DEL 30.06.2020

MODIFICATO CON C.C. N. 51 DEL 30.09.2020



**INDICE**  
**Regolamento C.O.S.A.P.**

---

REGOLAMENTO COMUNALE.....	1
Trasmessa al CORECO in data __24.12.1998__ prot. n. _31041__.....	1
Titolo 1° DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Articolo 1 - Definizioni, Ambito e scopo del Regolamento.....	4
Articolo 2 - Il funzionario competente addetto al canone.....	5
Titolo II: OCCUPAZIONI E CONCESSIONI.....	6
Capo 1° - OCCUPAZIONI.....	6
Articolo 3 - Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche.....	6
Articolo 4 - Occupazioni abusive.....	8
Articolo 5 - Occupazioni per l'esercizio del commercio.....	9
Articolo 6 - Cantieri edili ed altre occupazioni.....	10
Capo 2° - LA CONCESSIONE.....	12
Articolo 7 - Domanda di occupazione.....	12
Articolo 8 - Ufficio Comunale competente.....	14
Articolo 9 - Istruttoria del procedimento.....	15
Articolo 10 - Contenuto e rilascio della concessione - Deposito cauzionale.....	16
Articolo 11 - Titolarità della concessione.....	17
Articolo 12 - Rinnovo e disdetta della concessione.....	18
Articolo 13 - Obblighi del concessionario.....	19
Articolo 14 - Modifica, sospensione e revoca della concessione.....	20
Articolo 15 - Decadenza ed estinzione della concessione.....	21
Articolo 16 - Limiti delle occupazioni.....	22
Articolo 17 - Uso dell'area concessa.....	23
Titolo III: CANONE DI CONCESSIONE.....	24
Capo 1° - ISTITUZIONE E CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE.....	24
Articolo 18 - Istituzione ed oggetto del canone di concessione.....	24
Articolo 19 - Criteri per la determinazione della tariffa.....	25
Articolo 20 - Classificazione delle strade e degli spazi pubblici.....	26
Articolo 21 - Commisurazione dell'area occupata.....	27
Articolo 22 - Determinazione della tariffa per le occupazioni permanenti.....	28
Articolo 23 - Determinazione della tariffa per le occupazioni temporanee.....	28
Articolo 24 - Tariffa del canone per particolari occupazioni.....	30
Articolo 25 - Assoggettamento al canone e durata.....	31
Articolo 26 - Soggetto passivo.....	32
Capo 2° - AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI.....	33
Articolo 27 - Agevolazioni.....	33
Articolo 28 - Esenzioni.....	34
Titolo IV: ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA, RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO.....	36
Articolo 29 - Accertamento dell'entrata.....	36
Articolo 30 - Versamento per occupazioni permanenti.....	37
Articolo 31 - Versamento per occupazioni temporanee.....	38
Articolo 32 - Norme comuni per il versamento.....	39
Articolo 33 - Riscossione coattiva.....	40
Articolo 34 - Rimborsi e compensazione.....	41
Articolo 35 - Sanzioni.....	42
Articolo 36 - Contenzioso.....	44
Titolo V - PASSI CARRABILI.....	45
ART. 37 - Contenuto del Titolo.....	45
ART. 38 - Definizioni.....	46
ART. 39 - Ambito di applicazione.....	47



ART. 40 - Domanda di autorizzazione e uffici competenti.....	48
ART. 41 - Formalità del provvedimento di autorizzazione.....	49
ART. 42 - Individuazione dei passi carrabili.....	50
ART. 43 - Occupazione di suolo pubblico.....	51
ART. 44 - Determinazione della tariffa del canone per i passi carrabili, e delle norme per il versamento. Disposizioni vavevoli fino al 31/12/2019.....	52
ART. 44 bis - Rimborsi e compensazione.....	52
ART. 45- Passi carrabili a raso e a titolo gratuito e agevolazioni. Disposizioni vavevoli fino al 31/12/2019 .....	53
ART. 46 - Accessi abusivi.....	54
ART. 47 - Passo carrabile di accesso a più proprietà.....	55
Titolo VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....	56
ART. 48 - Validità delle concessioni esistenti.....	56
ART. 49 - Passi carrabili esistenti.....	57
ART. 49 bis - Sanzioni.....	58
ART. 50 - Disposizioni finali.....	59



## **Titolo 1° DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1 - Definizioni, Ambito e scopo del Regolamento**

1. Ai fini del presente Regolamento, s'intendono:

- per "canone", il corrispettivo dovuto al Comune per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- per "concessione", l'atto amministrativo o il comportamento, mediante il quale il Comune autorizza l'occupazione suddetta, intendendosi comunque, con tale termine, anche le autorizzazioni rilasciate per le occupazioni temporanee;
- per "occupazione" o "occupare", la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo o di spazi pubblici, come sotto definiti, con conseguente sottrazione degli stessi all'uso generale della collettività;
- per "Regolamento", il presente regolamento, con il quale si provvede a disciplinare le occupazioni di cui sopra ed il corrispondente canone di concessione;
- per "suolo pubblico" o "spazio pubblico", le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati nonché a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata, sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.

In assenza del titolo costitutivo, l'occupazione di un'area privata soggetta a pubblico passaggio è tassabile quando vi sia stata la volontaria sua messa a disposizione della collettività (dicatio ad patriam) da parte del proprietario, ovvero, allorchè si sia verificata l'acquisizione della servitù pubblica per usucapione.

2. Il Regolamento, adottato a norma e per gli effetti rispettivamente degli articoli 52 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, come definiti nell'articolo 1, le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo, revoca e decadenza dell'atto di concessione, nonché i criteri di determinazione e di applicazione del canone, dovuto per le occupazioni medesime ed istituito con il Regolamento in oggetto.

3. Il Regolamento, pertanto, disciplina anche la misura del canone, le modalità di versamento e di riscossione anche coattiva dello stesso, le agevolazioni e le sanzioni, nonché la classificazione d'importanza delle strade, aree e spazi pubblici.

4. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire una corretta utilizzazione degli spazi e delle aree pubbliche, anche al fine di tenere conto del beneficio che il singolo occupante ritrae da tale utilizzazione e del conseguente disagio che dalla stessa può derivare alla collettività.



## Articolo 2 - Il funzionario competente addetto al canone

1. E' funzionario responsabile della gestione del canone il dipendente comunale designato dall'Amministrazione Comunale ad esaminare le richieste di occupazione ed a rilasciare l'eventuale atto di concessione.

2. In caso di affidamento della gestione del canone a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

3. In particolare, il funzionario competente addetto al canone:

- cura l'istruttoria della richiesta di occupazione ed esprime il consenso o il diniego relativamente alla stessa, emettendo apposito provvedimento (atto di concessione o di diniego);
- cura i procedimenti relativi alle modalità di riscossione del canone;
- cura tutte le operazioni utili alla acquisizione del canone, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione anche coattiva ~~ed applica le sanzioni; \*\*)~~
- sottoscrive gli atti relativi allo svolgimento delle attività predette;
- appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione coattiva;
- compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti rilevanti in materia di canone di concessione.

4. Il funzionario addetto al canone istituisce e cura la tenuta dei seguenti registri:

1. Registro delle Concessioni, nel quale vengono annotate, in ordine cronologico, tutte le istanze presentate e le relative concessioni rilasciate ovvero le note del rigetto motivato, nonché le date di scadenza delle occupazioni autorizzate;
2. Registro dei Pagamenti, nel quale vengono annotati tutti i pagamenti effettuati dai contribuenti per le occupazioni, sia permanenti che temporanee;
3. Registro dei Bollettari per la riscossione diretta.

Detti registri, possono essere costituiti da schede, tabulati, fogli a modulo continuo e compilati anche mediante procedure elettroniche.

Devono essere numerati e vidimati in ogni pagina dal funzionario addetto al canone prima di essere posti in uso.

E' in facoltà dello stesso funzionario addetto al canone di istituire, in luogo dei predetti registri, un registro unico, con l'indicazione separata, in appositi spazi, di tutte le annotazioni richieste.

5. Il funzionario addetto al canone vidima i bollettari per la riscossione diretta, ne cura la conservazione ed effettua i necessari controlli.

**(\*\*) parole annullate dal CORECO con ordinanza n. 98/012707 - 99/00461**



## **Titolo II: OCCUPAZIONI E CONCESSIONI**

### **Capo 1° - OCCUPAZIONI**

#### **Articolo 3 - Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche**

1. Qualsiasi occupazione di spazi e di aree pubbliche, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituita, deve essere preventivamente autorizzata dal Comune nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.

2. Sono comprese nelle aree comunali, ai fini dell'applicazione del canone, i tratti di strade statali, regionali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuati a norma dell'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Le occupazioni possono riguardare le strade e le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, nonché le aree destinate a mercati, anche attrezzati, e possono essere permanenti o temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di un atto di concessione, comunque aventi durata superiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.

4. Le occupazioni permanenti, a loro volta, possono essere:

a) "pluriennali", quelle di durata indefinita o, comunque, per più anni e che necessitano soltanto della concessione iniziale, ma non anche del rinnovo della stessa per ognuno degli anni successivi (sono tali, a titolo esemplificativo, i passi carrai, le bocche di lupo, botole e pozzetti, gli impianti per la distribuzione di carburanti, le occupazioni sotterranee con cavi, condutture e simili, gli impianti pubblicitari fissi al suolo o proiettanti sul suolo pubblico, le tende solari e pensiline, i chioschi e le edicole, ecc.);

b) "annuali", quelle che necessitano del rinnovo annuale mediante il rilascio di una nuova concessione.

5. Le occupazioni temporanee, di cui alla lettera b) del comma 3, possono essere ad ore, giornaliere o di durata superiore, ma comunque inferiore all'anno.

6. Ai fini dell'applicazione del canone:

a) sono considerate permanenti anche le occupazioni di aree destinate dal Comune all'esercizio del commercio su aree pubbliche, se concesse con atto di durata almeno annuale per l'uso della medesima area e per tutti i giorni feriali della settimana;

b) sono considerate temporanee:



b/1) - le occupazioni delle aree di cui alla precedente lettera a), realizzate dallo stesso soggetto soltanto in alcuni giorni della settimana, anche se concesse con atto avente durata annuale o superiore;

b/2) - le occupazioni abusive e quelle che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno.

7. Sono ricorrenti le occupazioni le cui concessioni sono rilasciate per periodi bene individuati, anche a carattere stagionale e che si ripetono, comprese le occupazioni effettuate dai commercianti su area pubblica frequentatori occasionali e dagli esercenti lo spettacolo viaggiante.



## Articolo 4 - Occupazioni abusive

1. Sono abusive le occupazioni realizzate senza la concessione o l'autorizzazione comunale.

2. Sono, altresì, considerate abusive:

a) le occupazioni realizzate in modo difforme dalle disposizioni contenute nell'atto di concessione;

b) le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza della concessione, senza rinnovo o proroga di questa, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della medesima.

c) le occupazioni da parte dei commercianti su area pubblica, assegnatari di posteggio nelle fiere o mercati che non abbiano provveduto al pagamento anticipato del canone. Nel caso predetto gli agenti della P.M. potranno fare liberare l'area occupata.

3. In caso di occupazione abusiva, il funzionario competente addetto al canone, previa constatazione e contestazione della relativa violazione e conseguente applicazione delle sanzioni relative, può disporre la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa a ripristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi; trascorso il quale, vi provvede d'ufficio, addebitando agli occupanti medesimi le relative spese.

4. Resta comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa della occupazione.

5. Alle occupazioni abusive è applicata un'indennità pari al canone dovuto per le analoghe occupazioni regolarmente autorizzate di pari superficie con applicazione delle maggiorazioni e delle sanzioni di cui all'articolo 35, indipendentemente da quanto disposto al comma 3. Comunque, il pagamento delle sanzioni non sana la irregolarità delle occupazioni.

6. Ai fini dell'applicazione dell'indennità e delle sanzioni di cui al precedente comma, l'abuso nella occupazione deve risultare da verbale di constatazione redatto dalla Polizia Municipale. Qualora dal verbale non risulti la decorrenza dell'occupazione abusiva, questa si presume effettuata dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata se si tratta di occupazione permanente realizzata con impianti o manufatti di carattere stabile; le occupazioni abusive temporanee si presumono invece effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dalla Polizia Municipale.





## **Articolo 5 - Occupazioni per l'esercizio del commercio**

1. Per le occupazioni di aree pubbliche, come definite dall'articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, realizzate per l'esercizio del commercio al dettaglio, si applicano le disposizioni del Titolo X del precitato decreto.



## Articolo 6 - Cantieri edili ed altre occupazioni

### A) Cantieri Edili:

1. Senza preventiva autorizzazione o concessione del Comune è vietato eseguire opere o depositi e aprire cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade, piazze e simili e loro pertinenze, nonché sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilità.

2. Competente al rilascio dell'autorizzazione o concessione è l'Ufficio Comunale allo scopo individuato con apposito provvedimento organizzativo.

3. Chiunque esegue lavori o deposita materiali ovvero apre cantieri sulle aree pubbliche deve rispettare le norme relative ai comportamenti ed alle modalità stabilite dal vigente codice stradale e dal Regolamento di esecuzione dello stesso.

4. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno e simili, realizzate nei cantieri di lavoro, sono soggette alle norme del regolamento, salvo che si tratti di occupazioni del tutto occasionali di cui all'art. 7, c. 7.

5. Le occupazioni per l'esecuzione di lavori, opere o impianti che comportino la manomissione delle aree occupate o da cui possono derivare danni alle proprietà comunali o a terzi, comportano sempre l'obbligo del perfetto ripristino delle opere medesime a carico dell'occupante o del rimborso al Comune delle spese sostenute in caso di esecuzione di ufficio.

6. Sugli steccati, impalcature, bilance, ponteggi e simile per qualsiasi scopo costruiti, il Comune, direttamente o tramite il proprio concessionario, ha diritto di effettuare le affissioni e la pubblicità nel modo che riterrà più opportuno senza che possano essere pretese, nei suoi confronti, indennità o compensi di sorta.

### 7. Occupazioni d'urgenza:

#### A)

I) Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.

II) In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale via fax o con telegramma. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento.



III) Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

B) Altre occupazioni:

1. La concessione di aree per l'esercizio dello spettacolo viaggiante è soggetta ad apposita regolamentazione, nonché agli usi ed alle consuetudini locali in materia.

2. Le occupazioni del sottosuolo o del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere sono disciplinate dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Comunque, tali occupazioni, anche se in via provvisoria, sono soggette ad autorizzazione o concessione ed a specifiche prescrizioni a seconda del tipo di occupazione.

3. Per le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune, la concessione può essere rilasciata a cooperative o associazioni di operatori. In tale caso, soggetto passivo del canone di concessione è la cooperativa o l'associazione.

4. L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, comportanti occupazione di suolo pubblico, è soggetta a concessione che verrà rilasciata previa valutazione della compatibilità con il decoro dei luoghi e fatte salve le norme igienico sanitarie vigenti.

5) ABROGATO.

6. Le autorizzazioni e le concessioni, relative a tende, tendoni e simili, sono rilasciate in conformità delle norme del regolamento edilizio. Per ragioni di decoro dei luoghi, il Sindaco può disporre, mediante apposita ordinanza, la rimozione delle strutture che non siano mantenute in buono stato o che non risultino più compatibili con l'ambiente circostante.

7. Le occupazioni con impianti pubblicitari installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune sono disciplinate nei presupposti, modalità di ottenimento e determinazione del canone alla stregua della specifica normativa legislativa e regolamentare disciplinante la materia pubblicitaria.



## Capo 2° - LA CONCESSIONE

### Articolo 7 - Domanda di occupazione

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti e sottostanti al suolo pubblico, oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve farne apposita domanda al Comune ed ottenere regolare concessione di occupazione.

2. La domanda, redatta in carta legale deve essere presentata all'ufficio Protocollo Generale, deve indicare:

a) nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale, l'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale, del codice fiscale e della partita IVA;

b) nel caso di richiedente diverso da quelli indicati alla lettera a) precedente, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale e partita IVA, nonché le generalità del legale rappresentante o dell'amministratore anche di fatto;

c) l'ubicazione esatta della porzione di suolo o spazio pubblico che si chiede di occupare e la relativa superficie o estensione lineare;

d) l'oggetto della occupazione, i motivi a fondamento di questa, il tipo di attività che s'intende svolgere e i mezzi con cui s'intende occupare, l'opera che s'intende eseguire e le modalità di uso dell'area;

e) la durata e la frequenza o la fascia oraria della occupazione;

f) l'impegno a sostenere le spese del sopralluogo, se necessario, con deposito di cauzione, se richiesto dal Comune;

g) la dichiarazione di essere a conoscenza e di sottostare a tutte le prescrizioni previste dal regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

h) la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore.

2-bis. Le domande per le occupazioni di suolo pubblico temporanee per manifestazioni, eventi, celebrazioni, attività culturali, sociali, politiche, sindacali, religiose, assistenziali, ricreative, sportive, di carattere istituzionale o di pubblica utilità, devono contenere, oltre a quanto indicato al comma 2, la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore di una dichiarazione con la quale il firmatario si impegna:

a) ad osservare le specifiche norme legislative e regolamentari relative alle attività che verranno poste in essere sullo spazio pubblico richiesto, la Costituzione della Repubblica Italiana ed in particolare la XII Disposizione transitoria e finale, comma 1 che recita: *"E' vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma del disciolto partito fascista"*, la Legge 20 giugno 1952 n. 645 *"Norme di attuazione della XII Disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione"* e del Decreto legge 26 aprile 1993 n. 122, convertito nella Legge 25 giugno 1993 n. 205 *"Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa"*;

b) a porre in essere attività che non siano in contrasto con i principi della democrazia, norme di legge, regolamentari e non violino il decoro delle cose e delle persone, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di



opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.

3. La domanda deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica (indicazioni metriche dello spazio da occupare, grafici, disegni, fotografie, progetti, calcoli di stabilità, ecc...) secondo le istruzioni del competente ufficio comunale. Comunque, il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.

4. In particolare per gli attraversamenti del suolo con condutture elettriche ed altri impianti, ferme restando le norme previste dalle leggi vigenti, il Comune può richiedere, a corredo della domanda, tutti gli elementi relativi alle linee, alle strutture ed alla stabilità dei supporti ed imporre l'adozione di speciali dispositivi ritenuti necessari per meglio salvaguardare la sicurezza del transito.

5. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto (come per le occupazioni di cui agli articoli 5 e 6 ), costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda.

6. E' consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

7. Non è richiesta la concessione per occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita dal regolamento di Polizia Urbana (o, se non prevista da tale regolamento, non superiore a 60 minuti) e per quelle determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci, nonché per le occupazioni non intralcianti il traffico e di durata non superiore ad ore 6, qualora riguardino piccoli lavori di manutenzione di infissi, pareti o coperture, effettuate con ponti, steccati e simili, ovvero operazioni di trasloco o di mantenimento del verde.

8. In occasione di manifestazioni o eventi fieristici gestiti da soggetti terzi mediante Convenzioni in essere con il Comune, la domanda per l'occupazione di suolo pubblico relativa agli spazi utilizzati è presentata unicamente dal soggetto gestore dell'evento.



## **Articolo 8 - Ufficio Comunale competente**

1. Per l'istruttoria e la definizione del procedimento le domande sono trasmesse dall'Ufficio Protocollo al Servizio Competente sia per quanto concerne le domande di occupazione permanente sia per quanto riguarda le occupazioni temporanee.

2. Competente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione è l'Ufficio Comunale allo scopo individuato con apposito provvedimento organizzativo.



## Articolo 9 - Istruttoria del procedimento

1. Il Funzionario competente addetto al canone intraprende la procedura istruttoria comunicando all'interessato l'avvio del procedimento con l'indicazione di tutti gli elementi di cui alle norme ed ai regolamenti comunali in materia di trasparenza sul procedimento amministrativo, tenendo in particolare considerazione le esigenze della circolazione, igiene e sicurezza pubblica, nonché l'estetica ed il decoro ambientale. Contestualmente viene segnalata la necessità di ulteriori elementi/documenti necessari alla definizione dell'istruttoria. Provvede ad acquisire i pareri degli altri uffici comunali interessati e delle eventuali Commissioni comunali competenti in materia.

2. Il termine massimo per la conclusione del procedimento è di 30 giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta al Comune o dalla data in cui è pervenuta eventuale documentazione integrativa richiesta. Nel caso siano necessarie altre autorizzazioni comunali o di altri Enti, il termine predetto decorre dalla data in cui vengono presentate al Responsabile del procedimento tali autorizzazioni.

3. Trascorso il termine predetto senza l'assunzione di alcun provvedimento, l'istanza riferita all'occupazione permanente si intende respinta. Il Funzionario competente addetto al canone è comunque tenuto a comunicare all'istante, entro i successivi dieci giorni, le motivazioni del mancato accoglimento e l'autorità alla quale eventualmente ricorrere.

4. La concessione per l'occupazione temporanea si intende comunque rilasciata ove non pervenga al richiedente specifico e motivato provvedimento negativo prima del terzo giorno precedente a quello indicato nell'istanza per l'inizio dell'occupazione stessa, a condizione che la stessa sia stata presentata almeno 30 giorni prima.

5. La concessione può essere negata per cause di pubblico interesse, di natura estetica, panoramica, ambientale e, comunque, in tutti i casi in cui l'occupazione richiesta rechi serio intralcio alla circolazione stradale. Nei casi di possibile conflitto di interesse fra soggetti privati dovrà essere ponderato l'eventuale diritto di terzi con le procedure di cui alla legge 241/90.

6. La concessione non può essere rilasciata a coloro che siano decaduti da altra concessione precedentemente data in via definitiva o per un periodo determinato ai sensi dell'art.15, comma 1, lettera b).

7. In caso di diniego sono comunicati al richiedente, nei termini medesimi di cui ai punti 2 e 3, i motivi del diniego stesso; è fatto salvo il diritto al rimborso delle somme eventualmente versate per l'istruttoria previa detrazione delle spese sostenute dal Comune.

8. La comunicazione di avvio del procedimento di cui al comma 1 non è necessaria qualora la concessione venga rilasciata entro 15 giorni dalla data di ricevimento della domanda.



## Articolo 10 - Contenuto e rilascio della concessione - Deposito cauzionale

1. In base ai risultati dell'istruttoria, il funzionario competente addetto al canone rilascia o nega la concessione, dandone comunicazione al richiedente con provvedimento motivato.

2. L'atto di concessione costituisce titolo che legittima l'occupazione e la utilizzazione dell'area pubblica e deve contenere:

a) gli elementi identificativi della concessione /autorizzazione di cui alla domanda indicata all'articolo 7;

b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo, alle quali è subordinata la concessione;

c) la durata della concessione, la frequenza della occupazione, nonché l'eventuale fascia oraria di occupazione;

d) il criterio di determinazione e l'ammontare del canone di concessione, se dovuto;

e) l'obbligo di osservare quanto stabilito dall'articolo 13.

3. Qualora la concessione comporti la stipulazione di un apposito contratto soggetto a registrazione, le spese relative sono a carico del concessionario.

4. La consegna dell'atto di concessione avviene a seguito della dimostrazione, fornita dal soggetto interessato, di avere corrisposto il canone di concessione nella misura stabilita.

5. Il Comune può imporre il versamento di un deposito cauzionale, in numerario o titoli di stato, o di una fidejussione bancaria o assicurativa, qualora:

- l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo del ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;

- dalla occupazione possano derivare danni prevedibili al demanio comunale (o pubblico).

L'ammontare della cauzione è stabilito dal Dirigente del Settore Lavori e Servizi Pubblici su proposta del Funzionario competente addetto al canone in misura proporzionale all'entità dei lavori e delle opere da realizzare.

6. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato al nulla osta del Dirigente del Settore Lavori e Servizi Pubblici.

7. Le autorizzazioni e le concessioni sono rilasciate per la durata massima di anni 29, senza pregiudizio dei diritti di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

8. Il periodo di validità delle autorizzazioni e delle concessioni è stabilito dal funzionario competente addetto al canone, sulla base della domanda ed in ragione delle necessità di carattere generale ed organizzativo.





## Articolo 11 - Titolari  della concessione

1. La concessione   rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non   consentita la subconcessione.

2. E' ammesso il godimento del bene concesso a mezzo di persone di fiducia o di legale rappresentante, indicato dal concessionario.

3. Non   richiesto il nuovo atto di concessione nei casi di subingresso nella titolarit  dell'esercizio di attivit  commerciale, per la occupazione di spazio pubblico con insegna commerciale se questa rimane inalterata. Il nuovo titolare ha l'obbligo di comunicare all'ufficio comunale competente la variazione della titolarit  entro 60 giorni dal subingresso fornendo tutti gli elementi per l'esatta individuazione del nuovo intestatario. Il Funzionario competente addetto al canone provvede ad informare il nuovo intestatario dei diritti ed obblighi inerenti al subentro.

4. Chi intende succedere, per qualunque titolo, al concessionario deve fare specifica dichiarazione di accettazione di tutte le condizioni esistenti secondo quanto previsto all'art. 10 del presente regolamento. Agli effetti del pagamento del canone la presente tipologia di subentro avr  effetto dall'anno successivo a quello di presentazione di detta dichiarazione senza che ci  comporti il rilascio di nuovo atto di concessione.



## Articolo 12 - Rinnovo e disdetta della concessione

1. I provvedimenti di concessione per occupazioni permanenti sono rinnovabili alla scadenza; le concessioni temporanee possono essere prorogate.
2. Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita domanda almeno 60 giorni prima della scadenza, indicando la durata del rinnovo richiesto.
3. Il concessionario, qualora intenda prorogare la occupazione temporanea, deve presentare domanda di proroga almeno 5 giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata ed i motivi della richiesta di proroga.
4. La disdetta anticipata della concessione per occupazione permanente deve essere comunicata 60 giorni prima della data dalla quale si vuole far decorrere gli effetti della disdetta stessa. La disdetta volontaria non dà luogo alla restituzione del canone versato.
5. La mancata regolarità di pagamenti del canone relativo alla concessione già in essere costituisce motivo di diniego del rinnovo.
6. Il rinnovo della concessione temporanea è considerato, ai fini del pagamento del canone, come rilascio di nuova concessione.



## Articolo 13 - Obblighi del concessionario

1. Le concessioni e le autorizzazioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo da parte del concessionario di adempiere a tutti gli obblighi e a tutti gli adempimenti previsti, di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che in dipendenza dell'occupazione potessero derivare a terzi, tenendo indenne il Comune da ogni pretesa, azione o ragione di risarcimento.

2. Il Concessionario ha l'obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari previste in dipendenza della concessione nonché il rispetto della corretta esecuzione e gestione delle opere da realizzare.

Ha inoltre l'obbligo:

a) di esibire, a richiesta degli addetti comunali incaricati dei sopralluoghi e dei controlli, l'atto che autorizza l'occupazione;

b) di mantenere in condizioni di ordine, pulizia e igiene l'area che occupa facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti prodotti;

c) di provvedere, a proprie spese, al ripristino della pavimentazione stradale nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni alla pavimentazione medesima;

d) di provvedere altresì a proprie spese e cura, al termine della occupazione, a ripristinare il suolo come era in origine, rimuovendo anche le opere installate. In mancanza, vi provvede il Comune con addebito delle spese, utilizzando eventualmente la cauzione di cui all'articolo 10;

e) di dare attuazione alle ordinanze del Sindaco e alle eventuali richieste o prescrizioni di competenza dei Settori interessati.

f) di versare il canone alle scadenze fissate;

3. Per le occupazioni della sede stradale si osservano le disposizioni di cui all'art. 20 del D.Lgs. 30/04/92 n.285 e relativo regolamento.



## Articolo 14 - Modifica, sospensione e revoca della concessione

1. Il Comune può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento con atto motivato, il provvedimento di concessione rilasciato, imponendo nuove condizioni, oppure lo spostamento o la rimozione di impianti e strutture per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di tutela della circolazione e della sicurezza stradale, dell'igiene, dell'estetica, del decoro, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.

2. Il Comune può altresì sospendere temporaneamente la concessione con atto motivato, senza alcun indennizzo, nei seguenti casi:

a) in occasione di manifestazioni pubbliche di necessità dell'Amministrazione comunale o per altri motivi di ordine pubblico o di comizi pubblici;

b) per altre cause di forza maggiore (come ad esempio incendi, nevicate, inondazioni, terremoti).

3. La modifica e la sospensione della concessione danno diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale alla durata ed all'entità dell'occupazione autorizzata. Per quanto concerne le sospensioni temporanee di cui al punto 2 il diritto alla riduzione del canone può essere fatto valere se la sospensione ordinata è superiore a giorni 5 consecutivi.

4. La revoca dà diritto alla restituzione proporzionale del canone pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto della occupazione e in misura proporzionale al periodo di mancata occupazione, senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità. Alla restituzione provvede il funzionario competente addetto al canone su istanza del concessionario da presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica dell'atto di revoca (modifica o sospensione).

5. La revoca, la modifica o la sospensione della concessione sono notificate all'utente con apposito atto del Funzionario competente addetto al canone, nel quale è indicato il termine per l'osservanza, termine non soggetto ad interruzioni, neppure in caso di eventuale ricorso da parte dell'interessato.

6. In caso di revoca della concessione o di scadenza della medesima, il concessionario deve provvedere, a propria cura e spesa a rimettere ogni cosa nel primitivo stato entro il termine stabilito dal Comune. In mancanza, vi provvede il Comune a spese del concessionario.

7. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

8. Cessate le cause di interesse pubblico che hanno dato luogo alla revoca della concessione, questa potrà essere rilasciata, per la medesima area, ad altri soggetti soltanto a seguito di rifiuto alla rioccupazione da parte del precedente occupante.



## Articolo 15 - Decadenza ed estinzione della concessione

1. Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli qualora si verifichi anche una sola delle seguenti cause:

a) inadempimento o violazione delle condizioni imposte nell'atto di concessione;

b) mancato pagamento del canone e di ogni altra spesa dovuta;

c) inosservanza della legge e dei regolamenti comunali;

d) danni alle proprietà comunali;

e) mancata occupazione entro due mesi dalla data di rilascio della concessione. Detto termine è ridotto a 15 giorni se trattasi di occupazione con attrezzature non stabilmente infisse al suolo;

f) violazione delle norme di cui all'art. 11 relative al divieto di subconcessione ed alle modalità di subingresso nell'uso del bene, oggetto dell'occupazione;

g) uso diverso della occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione.

2. La concessione di cui al presente regolamento si estingue:

a) per scadenza del termine di durata, ove non venga rinnovata;

b) per rinuncia del Concessionario;

c) per morte o sopravvenuta incapacità legale del titolare o per estinzione della persona giuridica, salvo i casi di cui all'art. 11, comma 4;

d) per dichiarazione di fallimento del concessionario o suoi aventi causa.

3. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza il canone già assolto non verrà restituito.

4. La decadenza è dichiarata dal Funzionario responsabile addetto al canone con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.



## Articolo 16 - Limiti delle occupazioni

1. Le occupazioni della sede stradale sono consentite nei soli casi e nei limiti stabiliti dalle norme del Codice stradale e relativo Regolamento.

2. Fuori dei centri abitati, la collocazione di chioschi, edicole ed altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita sulla fascia di rispetto prevista per le recinzioni, come determinate dal Regolamento di applicazione del Codice della strada.

3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni ed i divieti previsti dal codice suddetto, l'occupazione di marciapiedi è consentita fino ad un massimo della metà della larghezza del marciapiede stesso, purché in adiacenza ai fabbricati e sempreché rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di metri 2. Alle medesime condizioni è consentita l'occupazione nelle strade prive di marciapiedi, in aree ove è permesso il passaggio pedonale.

4. All'interno delle zone di rilevanza storico-ambientale, individuate ai sensi del Codice della strada con apposito provvedimento deliberativo, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, limitatamente alle occupazioni già prima esistenti, si può autorizzare l'occupazione dei marciapiedi in deroga alle disposizioni del precedente comma, a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o insufficiente capacità motoria.

5. All'interno delle piazze o dei parcheggi, le occupazioni possono essere consentite qualora non ostino situazioni o ragioni di natura tecnica, anche con riferimento alle esigenze della circolazione, di sicurezza e con l'adozione degli eventuali accorgimenti da prescrivere nell'atto di concessione.



## Articolo 17 - Uso dell'area concessa

1. Il concessionario, nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione autorizzata, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali.

2. Deve collocare appositi ripari, per evitare spargimenti di materiali sul suolo adiacente, pubblico o privato, e predisporre i mezzi necessari atti a salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione, in ordine alle quali l'Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità.

3. I titolari di autorizzazione per mostre esterne agli esercizi commerciali, effettuate con attrezzature mobili, devono liberare il suolo occupato alla chiusura del negozio e provvedere alla pulizia del suolo medesimo.



## **Titolo III: CANONE DI CONCESSIONE**

### **Capo 1° - ISTITUZIONE E CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE**

<b>Articolo 18 - Istituzione ed oggetto del canone di concessione</b>
---

1. L'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, costituisce presupposto per il pagamento di un canone in base a tariffa.

2. E' assoggettata al pagamento del canone suddetto anche l'occupazione di aree private, soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e tempi di legge.

3. Le fattispecie di occupazione, che danno luogo all'applicazione del canone istituito con il regolamento, sono quelle elencate nell'allegato "A" del regolamento medesimo.

4. Il canone di concessione di cui al presente Titolo III ha natura giuridica di entrata patrimoniale del Comune.





## Articolo 19 - Criteri per la determinazione della tariffa

1. La tariffa del canone è determinata dalla Giunta Comunale sulla base dei seguenti elementi:

- a) classificazione delle strade e degli spazi pubblici in ordine di importanza;
- b) entità della occupazione, espressa in metri quadrati o lineari;
- c) durata della occupazione;
- d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata dal concessionario, con riferimento anche al mercato dei fitti, nonché al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa.

2. Le tariffe del Canone per l'Occupazione del Suolo Pubblico sono determinate dalla Giunta comunale, tenendo anche conto dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente, con arrotondamento per eccesso al decimo di Euro superiore.

L'atto deliberativo predetto deve essere adottato entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.

In caso di mancata deliberazione da parte della Giunta comunale le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.



## Articolo 20 - Classificazione delle strade e degli spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in numero 4 categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare e sono:

- 1<sup>a</sup> categoria: centro storico del capoluogo (area compresa all'interno dei viali di circonvallazione);
- 2<sup>a</sup> categoria: centro edificato a prevalente destinazione residenziale e/o commerciale centri abitati del Capoluogo, di San Matteo della Decima, della Borgata Accatà e Biancolina, di Amola, di Le Budrie;
- 3<sup>a</sup> categoria: zone a prevalente destinazione produttiva-artigianale (zone artigianali del Capoluogo e di San Matteo della Decima, ex Zoni e Zuccherificio);
- 4<sup>a</sup> categoria: restanti zone, a prevalente destinazione agricola e borgate sparse e le aree adibite a verde pubblico attrezzato all'interno dei centri edificati;

2. Alle strade ed agli spazi pubblici comunali ed equiparati ai sensi dell'art. 1 appartenenti alla 1<sup>a</sup> categoria viene applicata la tariffa più elevata. Le tariffe per le strade e per gli spazi pubblici di 2<sup>a</sup>, 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> categoria sono determinate sulla base dei valori delle aree interessate determinati dall'Ufficio tecnico del Comune di San Giovanni in Persiceto.

3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree pubbliche classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

4. La classificazione delle strade e degli spazi pubblici ed equiparati ai sensi dell'art. 1 è allegata al presente Regolamento (allegato "B"), del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

5. La classificazione predetta potrà essere aggiornata con deliberazione del Consiglio Comunale, da pubblicare all'Albo Pretorio per 15 giorni, ed avrà effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della deliberazione.



## Articolo 21 - Commisurazione dell'area occupata

1. Il canone è commisurato alla entità della occupazione, espressa in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore. In particolare, la superficie dell'area occupata con strutture o simili, collocate sul suolo, è calcolata in base alla superficie del basamento anche se sopraelevato. Se tale struttura è dotata di copertura sporgente, l'area è calcolata in base alla superficie della minima figura geometrica piana che contiene la proiezione al suolo della copertura medesima. In caso di copertura con tende, ombrelloni o simili di spazi già occupati con manufatti e altre strutture, la superficie delle sporgenze non è computata in quanto considerata assorbita dall'occupazione del suolo. La profondità della sporgenza non deve comunque essere superiore al metro. In caso di eccedenza di tale limite sarà calcolata come normale occupazione.

2. Ai fini della commisurazione della occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata.

3. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, concesse con separati atti, il canone è determinato con riferimento all'area o alle aree oggetto di ogni singolo atto.

4. La superficie eccedente i 1000 metri quadrati, sia per le occupazioni permanenti che per quelle temporanee, è calcolata in ragione del 10% solo per la parte eccedente.

5. Per le occupazioni permanenti, effettuate nelle aree di mercato attrezzate, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella relativa al singolo posto o stand assegnato con l'atto di concessione. Il Mercato è da considerarsi attrezzato soltanto quando dispone di dotazioni fisse destinate direttamente all'esercizio dell'attività commerciale.

6. Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività, risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

7. Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione, con esclusione delle occupazioni realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone.

8. Per le occupazioni nell'esercizio dell'attività commerciale in forma itinerante, la superficie di riferimento del canone è quella relativa al singolo posto assegnato con l'atto di autorizzazione per la durata di 5 ore. La sosta lungo il percorso previsto, ancorché per l'esercizio dell'attività commerciale, non assume rilevanza ai fini del canone.



## **Articolo 22 - Determinazione della tariffa per le occupazioni permanenti**

1. La tariffa annuale del canone a metro-quadrato per le occupazioni permanenti è determinata con delibera della Giunta comunale ai sensi degli artt. 19, 20 e 21 del presente Regolamento;

2. Ai fini della valutazione economica per la specifica attività esercitata dal titolare, la tariffa ordinaria di cui al precedente comma 1, sempre con riguardo alla categoria del suolo pubblico, è maggiorata:

- del 100% per occupazioni con chioschi ed edicole (e con altre strutture fisse al suolo per attività commerciali);
- del 70 % per occupazioni per esposizione di merci all'esterno degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi;
- del 20 % per occupazioni diverse da quelle con chioschi e simili, comportanti posa in opera di strutture fisse al suolo;
- del 70 % per occupazione di aree pubbliche, destinate dal Comune all'esercizio del commercio;
- del 100% per occupazioni con impianti pubblicitari.

"2bis. Le tariffe per le occupazioni permanenti effettuate con strutture o installazioni aventi particolare rilevanza commerciale o notevole impatto ambientale, sono determinate singolarmente dalla Giunta Comunale."

3. La tariffa per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture o impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei servizi pubblici e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi è determinata annualmente dalla Giunta comunale per ogni singola utenza presente sul territorio comunale; l'ammontare complessivo del canone annuo non potrà comunque essere inferiore a €uro 500.

Il numero complessivo di utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

4. ABROGATO.

5. Le occupazioni con autovetture private nelle aree a ciò destinate al singolo possessore dell'autovettura, se non diversamente disposto dal Comune, sono assoggettate al canone in base alla superficie dei singoli posti assegnati.

6. Dalla misura complessiva del canone è detratto l'importo di altri eventuali canoni previsti da disposizioni legislative, riscossi dal Comune per la medesima area concessa, ad eccezione di quelli connessi a prestazioni di servizi.

6. Nel caso di occupazioni soggette a gara pubblica con offerta al rialzo sul canone a base di gara, non si applica il canone previsto dal Regolamento.

## **Articolo 23 - Determinazione della tariffa per le occupazioni temporanee**

1. La tariffa giornaliera del canone al metro quadrato per le occupazioni temporanee è determinata con deliberazione della Giunta comunale ai sensi degli artt. 19, 20 e 21 del presente Regolamento.



2. Per le occupazioni temporanee, anche non continuative, aventi durata inferiore al giorno, la tariffa giornaliera viene rapportata al numero di ore di effettiva occupazione dell'area nella giornata, ad esclusione delle occupazioni effettuate dai commercianti su area pubblica, per le quali si applicano le disposizioni del successivo articolo 24

3. Alle tariffe di cui ai commi precedenti si applicano le maggiorazioni nelle percentuali stabilite nell'articolo 22, comma 2.

4. Le misure di tariffa, come sopra determinate, comunque non possono essere inferiori a €. 0,20 al metro quadrato, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, ad eccezione dei punti b) ed f) dell'art. 27.



## Articolo 24 - Tariffa del canone per particolari occupazioni

1. Per la occupazione temporanea di aree adibite a posteggi nei mercati settimanali e nei posteggi isolati, la tariffa di base è quella stabilita con delibera della Giunta comunale per la categoria di appartenenza.

Sono determinate due fasce orarie:

- alla prima, compresa tra le ore 6 e le ore 14, viene attribuito il 70% dell'importo della tariffa base;
- alla seconda, compresa tra le ore 0 e le ore 6, e tra le ore 14 e le ore 24, viene attribuito il 30% dell'importo della tariffa base.

Il canone è determinato considerando la occupazione "piena" della fascia oraria, cioè per l'intera durata delle ore componenti la fascia, anche se l'occupazione effettiva è di durata inferiore.

La tariffa del presente comma usufruisce delle agevolazioni di cui all'art. 27, comma 1, punti d), g) e h) quando ne ricorrono le condizioni.

Per i mercati settimanali la tariffa viene forfaitariamente calcolata su n. 46 giornate annue.

2. Quanto stabilito nel comma 1 si applica anche per le occupazioni di suolo pubblico in occasione di fiere e sagre, ad eccezione delle fasce orarie che sono determinate: la prima dalle ore 8 alle ore 24 e, la seconda dalle ore 0 alle ore 8. Per quanto concerne le riduzioni è applicabile solo quella prevista al punto g) dell'art. 27. Se l'orario di vendita supera le 6 ore la tariffa viene aumentata del 50%.



## **Articolo 25 - Assoggettamento al canone e durata**

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone, per le singole tipologie di cui alla allegata tabella "A", ad anno solare, proporzionalmente ai periodi di occupazione.

2. Le occupazioni temporanee per le singole tipologie di cui alla allegata tabella "A" sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie a giorno o ad ore o secondo la tariffa delle fasce orarie di cui all'articolo 23.



## Articolo 26 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto. Nel caso di più occupanti di fatto, questi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

2. In caso di uso comune, è soggetto passivo ciascuno dei titolari dell'occupazione.





## Capo 2° - AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

### Articolo 27 - Agevolazioni

1. Le tariffe ordinarie del canone sono ridotte:

- a) del 70 % nel caso di occupazioni realizzate per iniziativa patrocinata dal Comune, anche se congiuntamente ad altri Enti;
- b) del 95% per occupazioni realizzate per finalità politiche, sindacali e assistenziali, culturali e sportive;
- c) del 50% per occupazioni, di spazi sottostanti il suolo, purché prive di appoggi al suolo pubblico;
- d) del 50% per le occupazioni temporanee di carattere stagionale o ricorrente e quelle di cui all'art. 3, c.6, b/1.
- e) del 80% per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia;
- f) del 90% per le occupazioni effettuate per lo spettacolo viaggiante;
- g) del 50% per le occupazioni realizzate da commercianti su area pubblica, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
- h) del 30% per le occupazioni temporanee di durata superiore a 15 gg. (a partire dal 16° giorno fino al 60° giorno, ad eccezione dei concessionari di posteggio nei mercati settimanali, per i quali la riduzione è valida fino dal primo giorno);
- i) del 50% per le occupazioni temporanee di durata superiore a 60 gg. (a partire dal 61° giorno fino al 120°);
- l) dal 121° giorno la tariffa è pari al minimo di cui all'art. 23, comma 4;

2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono cumulabili ad esclusione di quelle di cui al punto b).

3. Nel caso di occupazioni di suolo pubblico soggette ad applicazione della maggiorazione di cui all'art. 22 comma 2, l'eventuale riduzione tariffaria va applicata sulla tariffa del canone già maggiorata.



## Articolo 28 – Esenzioni

1. Sono esenti dal canone di concessione:

a) le occupazioni realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale - ONLUS, Associazioni di Volontariato;

b) le occupazioni temporanee realizzate per raccolta pubblica di fondi con fini di utilità sociale, politica sportiva e culturale, manifestazioni ed iniziative celebrative, politiche, sindacali, religiose, assistenziali, comunque aventi finalità sociali ed umanitarie, ricreative e sportive, non comportanti attività di vendita, di somministrazione, o il pagamento di un biglietto di ingresso; per gli spazi destinati ad attività di vendita, di somministrazione, o con pagamento di biglietto di ingresso l'esenzione per il periodo relativo all'allestimento della manifestazione spetta per i primi 15 giorni antecedenti il giorno di inizio della manifestazione e l'esenzione per il periodo relativo allo smontaggio delle strutture spetta per i primi 15 giorni decorrenti dal giorno successivo alla conclusione della manifestazione;

b1) le occupazioni a carattere sperimentale o straordinario, per attività di tipo culturale, turistico e commerciale, promosse o patrocinate dall'Amministrazione Comunale con apposito atto della Giunta che ne preveda l'esenzione;

c) le occupazioni da chiunque realizzate per finalità di carattere istituzionale o di pubblica utilità;

d) le occupazioni temporanee, realizzate da Enti pubblici diversi da quelli indicati alla lettera a), per iniziative aventi finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

e) ABROGATO

f) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi luminarie e simili, in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose;

g) le occupazioni occasionali con fiori e piante ornamentali, effettuate in occasione di festività ricorrenze o celebrazioni, purché non collocati a delimitazione di spazi di servizio o a fine commerciale;

h) le occupazioni con portabiciclette e con fioriere costruiti secondo le indicazioni dell'Ufficio per l'arredo urbano e installati da privati previa autorizzazione;

i) le occupazioni con tabelle indicative delle stazioni o fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità; le occupazioni effettuate con cassette di impostazione della corrispondenza;

l) le occupazioni con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea e non in concessione durante le soste e nei posteggi ad esse assegnate;

m) le occupazioni del sottosuolo stradale per allacciamenti fognari e con condutture d'acqua potabile o d'irrigazione dei fondi e, comunque, le occupazioni di suolo realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;

n) le occupazioni di spazi assegnati e riservati al parcheggio di auto dei residenti, se già assoggettati al pagamento di somma, comunque definita, per tale specifico uso;

o) le occupazioni di cui all'articolo 6, punto B), comma 6;

p) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione stessa;

q) le occupazioni di aree cimiteriali;



r) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

s) le occupazioni, permanenti e temporanee, di soprassuolo pubblico e le occupazioni effettuate con balconi, bow -windows o simili infissi di carattere stabile;

t) le occupazioni effettuate con serbatoi sotterranei per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti;

u) le occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es.: potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore;

v) le occupazioni effettuate con cantieri da ditte che svolgono lavori sulla base di appalti assegnati dal Comune;

w) le occupazioni temporanee che si rendono necessarie per adempiere a prescrizioni di carattere urbanistico poste dalle concessioni edilizie, o in attuazione di convenzioni urbanistiche tra il comune ed i privati, limitatamente al periodo e agli spazi strettamente necessari per compiere i lavori;

x) le occupazioni effettuate dall'Associazione turistica Pro-Loco e dalle Associazioni carnevalesche, anche se comportano attività di vendita, di somministrazione, o pagamento di biglietto di ingresso;"

y) le occupazioni per inaugurazioni di locali, sedi commerciali ed altro di durata non superiore a 6 ore.

z) le occupazioni realizzate da soggetti privati che hanno sottoscritto contratti di sponsorizzazione con il comune per adempiere a finalità di carattere istituzionale o di pubblica utilità relativamente alle aree oggetto del contratto.

z1) le occupazioni temporanee di suolo pubblico effettuate con cantieri da ditte che svolgano interventi diretti all'installazione di infrastrutture per la ricarica elettrica veicolare e le occupazioni permanenti con gli impianti installati per la ricarica dei veicoli elettrici e per il/i posto/i auto per il rifornimento dei veicoli;

z2) le occupazioni effettuate con i passi carrabili di cui ai titoli V e VI del presente Regolamento per l'anno 2020.

z3) le imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni di occupazione di suolo pubblico, limitatamente al periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020; l'esenzione è estesa anche alle nuove richieste di occupazioni di suolo pubblico presentate a decorrere dal 01/05/2020 e fino al 31/12/2020 dai medesimi soggetti;

z4) i commercianti su area pubblica e i produttori agricoli titolari di concessioni decennali nei mercati limitatamente al periodo dal 01/03/2020 al 31/08/2020 ed, esclusivamente per i soggetti che hanno sede legale alla data del 01/01/2020 nel Comune di San Giovanni in Persiceto, dal 01/01/2020 al 31/12/2020;

z5) i commercianti su area pubblica e i produttori agricoli titolari di concessioni decennali nelle fiere relativamente all'annualità 2020, esclusi i titolari delle concessioni decennali della fiera del Carnevale per i quali il Cosap resta dovuto.

z6) associazioni sportive e società sportive dilettantistiche iscritte al registro Coni, enti del terzo settore e società private per la gestione dei centri estivi 2020.

**(Comma "b1" introdotto con delibera C.C. N. - 034 del 26/03/2004 )**  
**(Comma "c" modificato con delibera C.C. N. - 120 del 30/11/2006 )**



## **Titolo IV: ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA, RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO**

### **Articolo 29 - Accertamento dell'entrata**

1. Il funzionario competente addetto al canone cura l'accertamento dell'entrata, e, a tale fine, verifica la ragione del credito e la sussistenza dell'idoneo titolo giuridico, individua il debitore, quantifica la somma dovuta e, all'occorrenza, fissa la relativa scadenza.

2. L'accertamento della entrata, costituita dal canone di concessione, avviene contestualmente al rilascio della concessione della occupazione. Per le occupazioni giornaliere od occasionali l'accertamento viene effettuato sulla base della ricevuta-concessione, con le modalità previste dal vigente Regolamento Comunale di contabilità.

3. In caso di occupazione abusiva, il responsabile del procedimento compie le attività di cui al comma 1 al fine dell'applicazione delle sanzioni conseguenti all'abuso.



### **Articolo 30 - Versamento per occupazioni permanenti**

1. Il versamento del canone per le occupazioni permanenti “annuali” è effettuato ad anno solare nell’anno di rilascio della concessione.

2. Per le occupazioni permanenti “pluriennali”, il versamento del canone relativo agli anni successivi a quello di rilascio della concessione deve essere effettuato entro il termine deliberato dalla Giunta comunale nella delibera con la quale vengono approvate le tariffe. In caso di mancata deliberazione il mese e il giorno di scadenza sono confermati anche per gli anni successivi.

3. Le variazioni nella occupazione in corso d’anno comportanti il rilascio di una nuova concessione danno luogo al pagamento del maggior canone relativo.



## Articolo 31 - Versamento per occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato prima del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo di durata della occupazione, con le modalità previste nell'articolo 32 o anche con versamento diretto con contestuale rilascio di quietanza.

1. Per le occupazioni "ricorrenti", di cui all'articolo 3, comma 7, il versamento va effettuato in unica soluzione anticipata per tutto il periodo ricadente nel corso di ciascun anno solare entro il termine di cui all'art. 30 comma 2 fatti salvi i casi di cui all'art. 32, comma 2.

"3. Il pagamento delle occupazioni da parte dei commercianti su area pubblica e dei produttori agricoli titolari di concessione decennale nei mercati e nelle fiere è comunque dovuto, anche se il posteggio non è stato effettivamente occupato, fatta eccezione per quanto stabilito in merito all'annualità 2020 in base all'art. 28 comma 1 lett. z4) e z5).

4. Il posteggio temporaneamente occupato da commercianti su area pubblica e produttori agricoli frequentatori occasionali dei mercati e delle fiere soggiace comunque al pagamento del canone".



## Articolo 32 - Norme comuni per il versamento

1. Il versamento del canone va effettuato su apposito conto corrente postale del Comune intestato "COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO VERSAMENTO CANONE OCCUPAZIONE SPAZI AREE PUBBLICHE - COSAP", con arrotondamento a 1 Euro per difetto se i centesimi sono inferiori a €. 0,50, per eccesso se sono uguali o superiori. E' ammesso il versamento con sistema informatizzato (bancomat e similari), su apposito conto del Comune, domiciliato presso una Agenzia di Istituto di Credito avente domicilio nel territorio del Comune, nonché il versamento diretto ad incaricato del Comune che rilascia ricevuta-concessione da apposito bollettario previamente vidimato dal funzionario responsabile della gestione del canone.

2. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione.

Per le occupazioni permanenti è ammessa la possibilità del versamento in 2 rate qualora l'ammontare complessivo del canone sia superiore a €. 1.000.

L'importo del canone per le concessioni decennali di posteggio nei mercati settimanali può essere versato in due rate. I termini di scadenza per tali pagamenti rateali vengono determinati dalla Giunta comunale con la deliberazione di cui all'art. 30 comma 2 e si intendono confermati anche per gli anni successivi in caso di mancata deliberazione. L'importo del canone per le concessioni decennali di posteggio nelle fiere deve essere versato in unica soluzione entro la data di inizio della fiera stessa.

"; il mancato pagamento del canone nei mercati settimanali comporta, dopo almeno due mesi dalla scadenza prevista per il pagamento, la sospensione automatica della concessione; il mancato pagamento del canone nelle fiere, per i titolari di concessioni sia decennali che annuali, comporta la sospensione immediata dell'efficacia della concessione stessa: in questo caso il commerciante non potrà occupare l'area assegnata fino alla corresponsione del canone dovuto."

Per le occupazioni temporanee è ammessa la possibilità del versamento dilazionato fino a quattro rate qualora l'importo del canone sia superiore a €. 300: la prima rata deve essere versata anticipatamente, mentre la scadenza delle rate successive viene decisa dal responsabile del procedimento entro il termine dell'occupazione e indicata nell'atto di concessione.

3. Il canone minimo per le occupazioni permanenti è pari a €. 15, e per le occupazioni temporanee è pari a €. 10.



### **Articolo 33 - Riscossione coattiva**

1. La riscossione delle somme dovute a titolo di canone e delle relative sanzioni non pagate alle scadenze stabilite contenute in atti emessi fino al 31/12/2019 è effettuata coattivamente mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R 29.09.1973 n. 602.

2. La riscossione delle somme dovute a titolo di canone e delle relative sanzioni non pagate alle scadenze stabilite contenute in atti emessi a decorrere dal 01/01/2020 è effettuata tramite Agenzia delle entrate - Riscossione secondo le modalità indicate dalla legge 27 dicembre 2019 n. 160 nonché in base al regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali.





## Articolo 34 – Rimborsi e compensazione

1. I contribuenti possono richiedere con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento, a pena di decadenza, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso il funzionario addetto al canone provvede entro 90 giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi in ragione del tasso d'interesse legale dalla data dell'eseguito pagamento. Non si procede ai rimborsi inferiori alle €. 15 per le occupazioni permanenti e alle €. 10 per le occupazioni temporanee.

2. Le somme versate e non dovute possono essere compensate con il canone dovuto al Comune per gli anni successivi. Nel caso in cui il contribuente voglia avvalersi della compensazione dovrà ottenere apposita autorizzazione del funzionario responsabile, presentando un'istanza entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento, a pena di decadenza, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza il funzionario responsabile procede all'esame della medesima e dispone la compensazione specificando il canone dovuto al Comune, le somme a credito che potranno essere trattenute e l'eventuale versamento residuo da effettuare alla prima scadenza utile.



## Articolo 35 - Sanzioni

1. Nel caso venga omesso il pagamento del canone entro i termini previsti, il Funzionario responsabile sollecita l'interessato ad effettuare il versamento, assegnandogli un termine di 20 giorni, decorso inutilmente il quale provvede a pronunciare la decadenza della concessione, addebitando le spese sostenute. Il sollecito indica le somme da versare con addebito delle spese di notifica e contiene l'avvertenza che in caso di inadempimento si applicherà la sanzione per l'omesso versamento pari ad un decimo del canone dovuto e comunque non inferiore a € 10,00, oltre agli interessi moratori calcolati al tasso legale.
2. Le violazioni delle norme del presente Regolamento sono punite con l'applicazione di una sanzione amministrativa da €. 50 a €. 300, con l'osservanza delle disposizioni previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, fatta eccezione per quanto stabilito dai commi successivi.
3. Alle occupazioni abusive ai sensi dell'art. 4, risultanti da specifico verbale redatto dalla Polizia Municipale, oltre alla sanzione prevista dal comma 2 si applica un'indennità pari al canone dovuto per le analoghe occupazioni regolarmente autorizzate di pari superficie maggiorato del 20%. Si applica altresì una sanzione amministrativa in misura pari all'ammontare dell'indennità applicata.
4. In caso di occupazione difforme da quanto stabilito nella concessione di suolo pubblico, risultante da specifico verbale redatto dalla Polizia Municipale, oltre alla sanzione prevista dal comma 2 si applica un'indennità pari al canone dovuto per le analoghe occupazioni regolarmente autorizzate di pari superficie maggiorato del 10%. Si applica altresì una sanzione amministrativa in misura pari all'ammontare dell'indennità applicata.
- 4bis. Sull'indennità di cui ai commi 3 e 4 sono applicati gli interessi legali a decorrere dal giorno dell'accertamento della violazione per le occupazioni abusive permanenti e dal giorno dal quale si presumono effettuate per le occupazioni abusive temporanee. Le sanzioni di cui ai commi 3 e 4 sono ridotte ad un terzo qualora il pagamento dell'avviso di contestazione con contestuale irrogazione delle sanzioni, comprensivo dell'indennità, degli interessi e della sanzione, emesso in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 1 comma 792 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, venga effettuato entro il termine di 60 giorni dalla notificazione.
5. Sulle somme dovute a titolo di canone versate in ritardo, nonché in caso di omesso o parziale versamento del canone sono dovuti gli interessi moratori calcolati al tasso legale. Viene inoltre irrogata la sanzione amministrativa pari ad un decimo del canone dovuto, e comunque non inferiore a €. 10. A tal fine il Funzionario responsabile notifica apposito avviso di accertamento esecutivo ai sensi della legge 27 dicembre 2019 n. 160 comprensivo del canone dovuto, della sanzione, degli interessi moratori e delle spese di notifica, entro 5 anni dalla scadenza dell'obbligazione avente ad oggetto il pagamento del canone. Il concessionario dovrà effettuare il pagamento entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti sono applicate anche nel caso in cui sia irrogata la sanzione della sospensione dell'attività, come prevista dalle vigenti disposizioni.
7. Le sanzioni e le indennità di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'art. 1, comma 792 della legge 27 dicembre 2019 n. 160.



8. Il contribuente che versi in situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, con comunicazione all'Ufficio Entrate e Tributi può chiedere la rateizzazione del pagamento delle somme risultanti dagli accertamenti esecutivi secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali applicabile agli atti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020 ai sensi della legge 27 dicembre 2019 n. 160.



## Articolo 36 - Contenzioso

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni del suolo pubblico, disciplinate dal Regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 1034 del 1971.

2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione restano riservate all'Autorità giudiziaria ordinaria.



## **Titolo V – PASSI CARRABILI**

### **ART. 37 - Contenuto del Titolo**

1. Il presente titolo disciplina il rilascio dell'autorizzazione all'apertura e/o alla modifica di accessi e passi carrabili lungo le strade comunali e vicinali, lungo le strade provinciali interne ai centri abitati, nonché lungo le strade private ad uso pubblico, ad integrazione ed esecuzione della normativa in materia prevista dal codice della strada e dal relativo Regolamento di esecuzione (D.lgs. 285 del 30/04/1992 e D.P.R. n. 495 del 16/12/1992).



## ART. 38 - Definizioni

1. Per passo carrabile si intende l'accesso, da un area laterale privata idonea allo stazionamento di uno o più veicoli, sulle strade pubbliche o aventi uso pubblico.
2. I passi carrabili sono di due tipi:
  - a) **passi carrabili con opere** permanenti sulla pubblica via, quali ad esempio tagli nei marciapiedi, scivoli, rampe, copertura di fossi per il deflusso delle acque, ponticelli e simili o qualsiasi modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso alla proprietà privata;
  - b) **passi carrabili a raso** individuati da aperture nella proprietà privata dalle quali ci si immette direttamente sulla pubblica proprietà senza che esistano opere di cui alla lettera a). E' da considerarsi passo carrabile a raso anche l'accesso dalla proprietà privata sulla pubblica via in corrispondenza di piste pedonali, piste ciclabili e piste ciclopedonali delimitate da una riga tracciata sulla strada in assenza di modifiche del piano stradale, di marciapiedi o di qualsiasi altra opera o manufatto.
3. Per accesso si intende qualsiasi immissione sulla viabilità pubblica che non rientri nei casi di cui al comma 1 del presente articolo.



## **ART. 39 - Ambito di applicazione**

1. La realizzazione di nuovi passi carrabili oppure la modifica di quelli esistenti, ai sensi del Titolo II capo I, artt. 22 e 26 del Codice della Strada, è soggetta all'ottenimento di specifica autorizzazione comunale per le seguenti tipologie di strade:

- a) strade private ad uso pubblico;
- b) strade vicinali ad uso pubblico;
- c) strade comunali;
- d) tratti di strade provinciali correnti all'interno dei centri abitati.



#### **ART. 40 - Domanda di autorizzazione e uffici competenti**

1. Chiunque intenda realizzare un nuovo passo carrabile o apportare modifiche ad uno esistente deve presentare al Comune apposita domanda volta ad ottenere la relativa autorizzazione.
2. La domanda di autorizzazione deve essere redatta in duplice copia di cui una in carta legale, fatti salvi i casi di esenzione dal bollo previsti dalla legge, e deve contenere i seguenti elementi:
  - a) nel caso di persona fisica o di impresa individuale, le generalità , la residenza (o la sede legale delle attività), il codice fiscale del richiedente;
  - b) nel caso di persone giuridiche, la ragione sociale, la sede legale, la partita IVA e le generalità del legale rappresentante;
  - c) l'indicazione dell'ubicazione del passo carrabile e delle sue dimensioni;
  - d) documentazione fotografica del sito oggetto della realizzazione;
  - e) l'eventuale richiesta di apposizione del cartello di passo carrabile;
3. Per quanto attiene agli aspetti connessi ai problemi di disciplina della viabilità e della sicurezza stradale, viene richiesto il nulla osta al Comando Polizia Municipale da parte dell'ufficio che rilascia l'atto finale. Il parere negativo costituisce motivo di diniego della concessione. Qualora sia ritenuto utile, su invito dell'ufficio che rilascia l'atto, può essere convocata una Conferenza dei Servizi interessati per esaminare singoli casi. Il procedimento deve essere concluso entro 60 gg. dal deposito dell'istanza al protocollo.
4. I passi carrabili relativi a nuove costruzioni si intendono automaticamente autorizzati con il rilascio del titolo abilitativo necessario per la costruzione del manufatto. Il soggetto passivo dovrà comunque presentare la domanda per la concessione del passo carrabile entro 60 giorni dalla data dell'utilizzo dell'immobile comprovata dalla residenza anagrafica.





#### **ART. 41 - Formalità del provvedimento di autorizzazione**

1. Il provvedimento di autorizzazione di cui al presente titolo deve indicare le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico e amministrativo, nonché la durata che dovrà essere comunque non superiore a 29 anni.
2. L'autorizzazione potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse e/o di tutela della sicurezza stradale nonché per ragioni di pubblica e privata incolumità, senza che l'Amministrazione sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo e a suo insindacabile giudizio.



#### **ART. 42 - Individuazione dei passi carrabili**

1. L'apposizione del cartello di passo carrabile è obbligatoria per i passi carrabili di cui all'articolo 38, comma 2 lettera a).
2. Nei casi in cui non sia obbligatoria l'apposizione del cartello passo carrabile, per ogni passo carrabile autorizzato, il competente ufficio comunale fornisce l'apposito segnale (come previsto dell'articolo 120 del D.P.R. n. 495 del 16/12/1992) su richiesta degli interessati.
3. Il segnale è consegnato al momento del rilascio della concessione ad occupare il suolo pubblico e previo pagamento di una somma dovuta a titolo di rimborso spese che verrà definita con Delibera della Giunta Comunale.



**ART. 43 - Occupazione di suolo pubblico**

1. Per ogni passo carrabile autorizzato e munito dell'apposito segnale previsto dall'articolo 120 del D.P.R. n. 495 del 16/12/1992, è dovuto il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche fino al 31/12/2019.



**ART. 44 - Determinazione della tariffa del canone per i passi carrabili, e delle norme per il versamento. Disposizioni vavevoli fino al 31/12/2019**

1. La tariffa per il pagamento del canone per i passi carrabili è quella stabilita per le occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche, in relazione alla categoria di cui all'art. 20, ridotta del 32,50% con riferimento al metro lineare "convenzionale".
2. Ai fini dell'applicazione del canone ogni passo carrabile è soggetto al pagamento del canone nel limite massimo di 5 metri e comunque non oltre 15 metri complessivi nel caso di più accessi intestati allo stesso soggetto. Nel caso in cui il soggetto passivo sia titolare di più di 15 metri riferiti a passi carrabili ubicati in zone classificate in categorie tariffarie diverse, lo stesso è tenuto al pagamento partendo da quello con la tariffa a metro lineare più alta in ordine decrescente, fino a concorrenza della soglia di 15 metri sopra indicata.
3. Il canone annuale deve essere versato entro il termine deliberato dalla Giunta comunale nella delibera con la quale vengono approvate le tariffe della categorie di cui all'art. 20. In caso di mancata deliberazione il mese e il giorno di scadenza sono confermati anche per gli anni successivi.
4. Il canone minimo è pari ad € 15,00.

**ART. 44 bis - Rimborsi e compensazione.**

1. I contribuenti possono richiedere con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento, a pena di decadenza, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso il funzionario addetto al canone provvede entro 90 giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi in ragione del tasso d'interesse legale dalla data dell'eseguito pagamento. Non si procede ai rimborsi inferiori ad € 15,00.
2. Le somme versate e non dovute possono essere compensate con il canone dovuto al Comune per gli anni successivi. Nel caso in cui il contribuente voglia avvalersi della compensazione dovrà ottenere apposita autorizzazione del funzionario responsabile, presentando un'istanza entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento, a pena di decadenza, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza il funzionario responsabile procede all'esame della medesima e dispone la compensazione specificando il canone dovuto al Comune, le somme a credito che potranno essere trattenute e l'eventuale versamento residuo da effettuare alla prima scadenza utile.



**ART. 45- Passi carrabili a raso e a titolo gratuito e agevolazioni. Disposizioni valevoli fino al 31/12/2019**

1. I passi carrabili a raso, cioè quelli definiti all'articolo 38, comma 2 lettera b), non sono tenuti agli obblighi di cui al precedente articolo 43, con esclusione di quelli per i quali venga richiesto l'apposito segnale di passo carrabile.

2. Sono esclusi dal pagamento del canone i passi carrabili della Pubblica Amministrazione o da questa esclusivamente utilizzati, i passi carrabili degli Uffici Giudiziari, delle sedi delle forze dell'ordine, dei Vigili del fuoco e di quelli utilizzati dai mezzi di soccorso (ambulanze e guardie mediche).

3. Si applica la riduzione del 30%, per la propria unità abitativa, a coloro che risultano in possesso del "contrassegno invalidi", valido almeno 5 anni, previsto dal Nuovo Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione."

4. La riduzione di cui al comma 3 del presente articolo si applica anche, per la propria unità abitativa, ai soggetti con invalidità superiore a 2/3 e ai soggetti portatori di handicap grave ai sensi della L. 104/92. Per il riconoscimento il soggetto interessato, in sede di presentazione della richiesta di autorizzazione del passo carrabile, deve presentare la documentazione necessaria.

5. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo per propria unità abitativa si intende quella in cui il soggetto intestatario del passo carrabile risiede anagraficamente.



## **ART. 46 - Accessi abusivi**

1. Chiunque apra nuovi accessi o nuove diramazioni ovvero li trasformi o ne vari l'uso senza l'autorizzazione del Comune, e chiunque mantenga in uso i passi carrabili di cui all'art. 42 privi della regolarizzazione, è soggetto alla sanzione in base a quanto previsto dall'art. 22 comma 11 del D.Lgs n. 285 del 30/04/1992.
2. Nel caso in cui il passo carrabile non sia in regola con gli obblighi edilizi la contestazione di cui sopra importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di ripristino dei luoghi a carico dell'autore della violazione stessa secondo le norme del capo I, sezione 11 del titolo VI del D.Lgs n. 285 del 30/04/1992.
3. Per le contestazioni di cui ai commi 1 e 2 le eventuali occupazioni di suolo pubblico prive della relativa concessione sono considerate abusive e, come tali, sanzionate al sensi del presente regolamento.



**ART. 47 - Passo carrabile di accesso a più proprietà**

1. Nel caso in cui più unità immobiliari si servano di un unico passo carrabile gli oneri su questo gravati saranno dovuti in solido da tutti gli utilizzatori, salva la ripartizione fra gli utenti in modo proporzionale al numero delle unità abitative, da effettuarsi a seguito di richiesta degli interessati.



## **Titolo VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

### **ART. 48 - Validità delle concessioni esistenti**

1. Tutte le autorizzazioni/concessioni rilasciate prima delle norme previste dal presente Regolamento mantengono la loro validità fino alla data di scadenza indicata nell'atto di rilascio.





#### **ART. 49 - Passi carrabili esistenti**

1. Per i passi carrabili, come definiti all'articolo 38, esistenti alla data del 28/02/2011 ed in possesso di titolo autorizzativo edilizio regolare dell'ufficio tecnico comunale, dovrà essere presentata domanda di regolarizzazione in base a quanto disposto dal D.Lgs. 285 del 30 aprile 1992 e al D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 entro e non oltre il 30/09/2012.

2. L'Amministrazione comunale provvederà, con o senza la previsione di prescrizioni, al rilascio dell'autorizzazione al mantenimento del passo carrabile esistente.

3. Per i passi carrabili di cui all'articolo 38, comma 2 lettera a), per i quali sia stata presentata la richiesta di regolarizzazione entro il 30/09/2012, il rilascio dell'autorizzazione al mantenimento in esercizio del passo carrabile è subordinato anche al pagamento del canone per l'occupazione del suolo pubblico con decorrenza dal 1° gennaio 2011, e fino al 31/12/2019 senza l'applicazione di oneri accessori e di interessi.



## ART. 49 bis - Sanzioni

1. Nel caso venga omesso il pagamento del canone entro il termine previsto annualmente con delibera di Giunta comunale, il Funzionario responsabile sollecita l'interessato ad effettuare il versamento, assegnandogli un termine di 20 giorni. Il sollecito indica le somme da versare con addebito delle spese di notifica e contiene l'avvertenza che in caso di inadempimento si applicherà la sanzione per l'omesso versamento pari ad un decimo del canone dovuto e comunque non inferiore a € 10,00, oltre agli interessi moratori calcolati al tasso legale.
2. Sulle somme dovute a titolo di canone versate in ritardo, nonché in caso di omesso o parziale versamento del canone sono dovuti gli interessi moratori calcolati al tasso legale. Viene inoltre irrogata la sanzione amministrativa pari ad un decimo del canone dovuto, e comunque non inferiore a € 10. A tal fine il Funzionario responsabile notifica apposito avviso di accertamento esecutivo ai sensi della legge 27 dicembre 2019 n. 160 comprensivo del canone dovuto, della sanzione, degli interessi moratori e delle spese di notifica, entro 5 anni dalla scadenza dell'obbligazione avente ad oggetto il pagamento del canone. Il concessionario dovrà effettuare il pagamento entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso.
3. In caso di tardiva regolarizzazione dei passi carrabili di cui all'art. 38, comma 2 lettera a) è dovuto il canone per le annualità pregresse con l'applicazione della sanzione pari a 1/10 del canone dovuto e comunque non inferiore a € 10 e degli interessi moratori calcolati al tasso legale. A tal fine il Funzionario responsabile notifica apposito avviso di accertamento esecutivo ai sensi della legge 27 dicembre 2019 n. 160 comprensivo del canone dovuto, della sanzione, degli interessi moratori e delle spese di notifica, entro 5 anni dalla scadenza dell'obbligazione avente ad oggetto il pagamento del canone. Il concessionario dovrà effettuare il pagamento entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso.
4. Il contribuente che versi in situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, con comunicazione all'Ufficio Entrate e Tributi può chiedere la rateizzazione del pagamento delle somme risultanti dagli accertamenti esecutivi secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali applicabile agli atti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020 ai sensi della legge 27 dicembre 2019 n. 160.



**ART. 50 - Disposizioni finali**

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari esistenti.
2. E' abrogata ogni altra norma regolamentare emanata dal Comune contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

